



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. **33117/2025** R.G. promossa da:

Parte_1 (P.I. e C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Bordi, (C. F. *C.F._1*) e dall'Avv. Massimo Citerni di Siena, (C.F. *C.F._2*), con studio in Roma, Via G. Nicotera n. 29, come da procura alle liti depositata telematicamente in allegato al ricorso

RICORRENTE

contro

Controparte_1 , C.F. *C.F._3* , residente in Roma, via Gradoli n. 78
CP_2 , C.F. *C.F._4* , residente in Roma, viale Medaglie d'Oro 106
Controparte_3 , C.F. *C.F._5* residente in Roma, via Coronari 31
Controparte_4 , C.F. *C.F._6* residente in Roma, via Licia 29, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Colabianchi, (C.F. *C.F._7*) e prof. Maurizio Sciuto, (C.F. *C.F._8*), con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Roma, via Oslavia n. 30, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla memoria difensiva

RESISTENTI

Il Giudice dott. Tommaso Martucci, all'esito dell'udienza del 18/9/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso proposto ex art. 696-*bis* c.p.c. in data 15/7/2025 la *Parte_1* [...] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, agiva in giudizio avverso [...] *CP_3* *CP_2* *Controparte_4* e *Controparte_1* chiedendo disporsi consulenza tecnica preventiva al fine di accertare, previo esperimento del tentativo di conciliazione, “- il decremento del fatturato della *Parte_* per effetto della interruzione senza preavviso della collaborazione dei medici resistenti per un importo non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun medico resistente;
- il decremento del fatturato della *Parte_* per effetto dello sviamento dei pazienti di MVM e del

loro trattamento in via diretta da parte dei medici resistenti (senza avvalersi dei servizi di MVM) o in via indiretta presso altre strutture concorrenti di *Parte_* per un importo non inferiore ad Euro 209.000,00 (duecentonovemila/00) per ogni semestre;

- il parallelo aumento del fatturato dei singoli medici resistenti per effetto della fatturazione presso altre strutture concorrenti (ovvero direttamente) ai clienti-pazienti di MVM;
- il parallelo aumento del fatturato delle strutture concorrenti di *Parte_* generato dai clienti - pazienti di *Parte_*;
- il prevedibile danno futuro, in termini di danno emergente e lucro cessante, perdita di investimento e incidenza sull'incremento esponenziale del fatturato rilevabile tra il 2007 ed il 2024, per effetto dello sviamento dei clienti-pazienti di *Parte_* e del danno alla reputazione cagionato a *Parte_* per importo non inferiore a 418.000 Euro per ogni anno di perpetrazione degli illeciti”.

La ricorrente, premesso di essere una società attiva dal 2007 nel settore sanitario, con due rami di azienda, il primo operante nella oftalmologia clinica e il secondo quale ambulatorio polispecialistico, esponeva che nel 2024, a causa di dissidi interni tra i soci, i resistenti avevano interrotto la loro attività presso la *Parte_1* senza preavviso ed avevano proseguito la loro attività a favore di *CP_5* e *Controparte_6*, in concorrenza con la ricorrente, favorendo queste ultime con l'utilizzo della banca di dati dei pazienti della *Parte_1* senza il consenso di quest'ultima e dei pazienti ed aveva causato uno sviamento di pazienti in suo danno.

La *Parte_1* deduceva che, a causa di quanto sopra esposto, aveva subito un netto calo di fatturato, con compromissione della prospettiva di sviluppo futuro della sua attività.

2. Con memoria difensiva depositata il 10/9/2025 si costituivano in giudizio *Controparte_1*, *CP_2*, *Controparte_3* e *Controparte_4* eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito per effetto della clausola compromissoria di cui all'art. 24 dello statuto della *Parte_*, che devolve “tutte le controversie tra soci o tra la società e i soci, o con gli organi o fra gli organi della società, che possano formare oggetto di compromesso sono deferite ad arbitrato rituale”.

La resistente eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del ricorso, che implica la necessita di risolvere questioni giuridiche esorbitanti dalla mera analisi tecnico-contabile su cui la controparte aveva chiesto disporsi c.t.u. e la mancanza di integrità del contraddittorio, non essendo state citate *CP_7*, [...] e *Controparte_6*, pur essendo stato chiesto l'accertamento tecnico-contabile ed amministrativo anche nei loro confronti.

Nel merito, i resistenti deducevano l'infondatezza di ogni avverso addebito di concorrenza sleale e violazione degli avversi diritti di proprietà industriale, eccependo che la controparte non aveva

precisato la natura contrattuale o aquiliana della responsabilità prospettata a loro carico e che, in ogni caso, questi ultimi non erano vincolati da alcun obbligo di esclusiva a favore della ricorrente.

3. Con le note scritte di trattazione depositate telematicamente, rispettivamente, il 13/5/2024 ed il 14/5/2024, le parti insistevano nelle proprie istanze e deduzioni e la ricorrente contestava le avverse eccezioni, deducendo, altresì, la nullità della clausola compromissoria invocata dalla controparte per indeterminatezza dell'oggetto.

DIRITTO

4. L'*exceptio compromissi* sollevata da *Controparte_1* *CP_2*, *Controparte_3* e *Controparte_4* è parzialmente fondata.

Invero, la presenza di clausola compromissoria inibisce il ricorso allo strumento processuale di cui all'art. 696-*bis* c.p.c., cui non si riconosce natura cautelare, difettando il presupposto dell'urgenza, contemplato, invece, dall'art. 696 c.p.c..

Giova premettere che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, l'art. 669-*quinqüies* c.p.c., che devolve al giudice ordinario la competenza sulle istanze in caso di controversia oggetto di clausola compromissoria, trattandosi di norma compresa nella sezione I del capo III del c.p.c., non si applica, giusta il disposto dell'art. 669-*quaterdecies* c.p.c., alla sezione IV, che si riferisce ai procedimenti di istruzione preventiva e comprende il rimedio di cui all'art. 696-*bis* c.p.c., cui è estesa la sola previsione di cui all'art. 669-*septies* c.p.c..

Quanto sopra esposto non è in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale del 28/1/2010 n. 26, che, nel sancire “l’illegittimità costituzionale dell’art. 669 *quaterdecies* c.p.c. nella parte in cui... impedisce, in caso di clausola compromissoria, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito”, si riferisce espressamente al solo accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., di cui sottolinea la “*ratio* diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni, comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669 bis e ss.”, e non anche al differente istituto di cui all'art. 669-*bis* c.p.c., che non contempla l'urgenza quale presupposto per la sua applicazione.

Nella specie, ai sensi dell'art. 24 dello statuto della *Parte_1* è devoluta in arbitrato rituale ogni controversia, escluse quelle per le quali è obbligatoria la presenza del PM, che insorga tra i soci o tra la società e i soci afferente all'attività sociale “in dipendenza dell'attività sociale”. Trattasi, quindi, di una clausola determinata nel suo oggetto, che si sottrae, dunque, all'eccezione di nullità della parte ricorrente.

Ebbene, le condotte ascritte ai resistenti come causa dei danni di cui si duole la ricorrente

consistono in concorrenza sleale per sviamento di clientela, violazione del *know-how* della [...]

Parte_1 ed interruzione della loro attività presso la ricorrente senza preavviso, di cui soltanto quest'ultima è dipendente dall'attività sociale, ai sensi della citata clausola compromissoria, in quanto dipendente dal rapporto diretto tra la società ed alcuni soci.

Al contrario, gli ulteriori addebiti sono astrattamente riconducibili alla responsabilità per fatto illecito per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e per violazione dei segreti industriali della ricorrente, rispetto ai quali il rapporto sociale è un mero presupposto di fatto.

Ne consegue che soltanto con riferimento all'addebito di illegittima interruzione dell'attività dei resistenti presso la Parte_1 senza preavviso è fondata l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario adito in favore degli arbitri, ai sensi dell'art. 24 dello statuto della ricorrente.

5. Nella restante parte il ricorso è inammissibile.

Il rimedio di cui all'art. 696-bis c.p.c. ha ad oggetto la consulenza tecnica, in via preventiva, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, esulando dall'ambito di applicazione di tale istituto la soluzione di questioni giuridiche afferenti ai diritti vantati dalle parti. Si rileva, inoltre, che il ricorso e art. 696-bis c.p.c. postula che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica (cfr. Trib. Roma 14/2/2019).

Nel caso in esame, le pretese creditorie della ricorrente postulano complessi accertamenti in fatto e in diritto afferenti ai plurimi addebiti di concorrenza sleale e violazione dei diritti di privativa della Parte_1 da parte dei resistenti nell'esercizio della loro attività professionale nel settore sanitario, quindi non ricorrono i presupposti di ammissibilità del rimedio di cui all'art. 696-bis c.p.c., ammissibile nei casi in cui l'accertamento tecnico non presuppone la soluzione di complesse questioni giuridiche da cui dipende la pretesa creditoria del ricorrente.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669-bis e ss., 696-bis c.p.c.;

il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 15/7/2025 dalla Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Controparte_3 CP_2, Controparte_4 e Controparte_1 contrariis reiectis:

DICHIARA l'incompetenza del giudice adito per effetto della clausola compromissoria di cui all'art. 24 dello statuto della ricorrente in ordine agli addebiti afferenti all'interruzione senza preavviso dell'attività dei resistenti presso la ricorrente;

DICHIARA inammissibile il ricorso nella restante parte;

CONDANNA la ricorrente a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Si comunichi.

Così deciso in Roma, li 19/9/2025.

Il Giudice
Tommaso Martucci